



Circolare Mensile n. 4 di aprile 2019

APRILE 2019: NOVITÀ	2
1 Riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF - Chiarimenti	2
2 Trasmissione telematica dei corrispettivi - Invio dei dati tramite procedura <i>web</i>	2
3 Fatturazione elettronica - Soppressione della procedura di invio delle deleghe tramite PEC	3
4 Servizio di consultazione delle fatture elettroniche - Attivazione delle funzionalità di adesione - Rinvio al 31.5.2019.....	5
5 Prestazioni di chirurgia e medicina estetica - Cessione di prodotti estetici - Divieto di emissione di fattura elettronica mediante SDI.....	6
6 Fatturazione elettronica - Prestazioni professionali dei medici veterinari - Divieto di emissione di fattura elettronica mediante SDI.....	6
7 Fatturazione elettronica - Produttori agricoli in regime di esonero - Numerazione delle fatture	7
8 Redditi da allevamento - Criteri di determinazione del reddito per il biennio 2018-2019.....	8
9 Sostituzione d'imposta - Ritenuta operata ma non versata - Responsabilità esclusiva del sostituto d'imposta.....	8
10 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 - Chiarimenti	9
11 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali - Elenco dei beneficiari per il 2017 e 2018 - Modalità di utilizzo.....	10
12 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Investimenti effettuati successivamente rispetto a quanto programmato - Rettifica della comunicazione	11
13 Detrazione d'imposta per gli interventi di recupero edilizio e per il " <i>bonus mobili</i> " - Omessa comunicazione all'ENEA.....	12
14 Contributo per l'acquisto dei veicoli meno inquinanti (c.d. " <i>ecobonus</i> ") - Detrazione d'imposta per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - Disposizioni attuative	12
15 Prova delle cessioni intracomunitarie - Chiarimenti	14
16 Esportazioni - Fattura elettronica ed " <i>esterometro</i> " - Chiarimenti	15
17 Esportatore abituale - Acquisizione di un immobile - Utilizzo del <i>plafond</i>	15
18 Antiriciclaggio - Operazioni in contanti - Obblighi di comunicazione in capo agli intermediari finanziari	16
19 Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento del contributo di vigilanza 2019-2020	17
20 Comunicazione delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata - Estensione alle strutture sanitarie militari.....	19
21 Stabili organizzazioni - Individuazione con il procedimento di cooperazione e collaborazione rafforzata	20

1	RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF - CHIARIMENTI
	La circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 chiarisce la nuova disciplina sul riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF, introdotta dalla L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019). A decorrere dal 2018, infatti, le perdite derivanti dall'esercizio d'impresa, in forma individuale o associata, in contabilità semplificata e ordinaria, sono scomutate dal reddito d'impresa e, per l'eccedenza, dal reddito d'impresa dei periodi successivi, nel limite dell'80% di quest'ultimo, senza limitazioni temporali.
1.1	SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA In relazione alle imprese in contabilità ordinaria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, pur in assenza di un regime transitorio, le nuove regole di riporto si applicano anche alle perdite residue maturate nei periodi 2013-2017.
1.2	SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Limitatamente alle imprese minori in contabilità semplificata, sono previste disposizioni transitorie per le perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019 il cui riporto avviene entro percentuali di reddito inferiori all'80%. Al riguardo, è stato chiarito che: • le perdite residue del 2017, non compensate nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, possono essere comunque utilizzate negli esercizi successivi, senza limiti di tempo e nella misura ordinaria dell'80%; • le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all'utilizzo delle perdite prodotte in contabilità semplificata negli anni 2017, 2018 e 2019 si applicano anche se l'impresa abbia successivamente adottato la contabilità ordinaria.
1.3	SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO Le perdite prodotte prima dell'accesso al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) sono computate in diminuzione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR. Alla luce della nuova disciplina sul riporto: • le perdite realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria sono utilizzabili durante il regime forfetario esclusivamente in riduzione del reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80% dei redditi d'impresa del periodo; • le perdite realizzate nei periodi di applicazione della contabilità semplificata possono essere oggetto di riporto, anche nel rispetto del regime transitorio, a condizione che siano maturate a partire dal periodo d'imposta 2017.
2	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - INVIO DEI DATI TRAMITE PROCEDURA WEB
	Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297 ha modificato le disposizioni attuative e le regole tecniche in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, al fine di adeguarle al nuovo quadro normativo definito dall'art. 17 del DL 119/2018. Tale decreto, infatti, ha previsto il superamento del previgente regime opzionale e la conseguente introduzione di un nuovo regime obbligatorio di invio dei dati per la generalità dei commercianti al minuto.
2.1	QUADRO NORMATIVO Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, novellato dall'art. 17 del DL 119/2018, la generalità dei soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto ex art. 22 del DPR 633/72 saranno tenuti a memorizzare in via elettronica e a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'obbligo entra in vigore: • dall'1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro; • dall'1.1.2020, per gli altri commercianti al minuto di cui all'art. 22 del DPR 633/72. Le ipotesi di esonero saranno definite con decreti ministeriali di prossima emanazione. Stante il nuovo quadro normativo, il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297

<i>segue</i>	ha aggiornato le regole di memorizzazione e di trasmissione dei dati definite dal provv. 28.10.2016 n. 182017 ai fini del previgente regime opzionale. In particolare, con il nuovo provvedimento: • è stato previsto un nuovo strumento per adempiere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati; • sono state definite le modalità per conferire (o revocare) la delega alla consultazione delle informazioni inviate all'Agenzia delle Entrate.
2.2	NUOVA PROCEDURA WEB PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI Inizialmente, il provv. 28.10.2016 n. 182017 prevedeva che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potesse essere effettuata soltanto mediante i c.d. "Registratori Telematici", ovvero mediante registratori di cassa adattati alle nuove funzioni. Con il provv. 18.4.2019 n. 99297, viene stabilito che i medesimi adempimenti potranno essere effettuati mediante una procedura <i>web</i> gratuita che verrà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate e che sarà utilizzabile anche tramite dispositivi mobili (es. <i>tablet</i>). La stessa procedura consentirà anche l'emissione del c.d. "documento commerciale" definito dal DM 7.12.2016. Infatti, anche se gli esercenti soggetti all'obbligo di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 non sono tenuti a emettere scontrino o ricevuta fiscale, devono certificare le operazioni mediante il nuovo documento.
2.3	MODALITÀ DI DELEGA ALLA CONSULTAZIONE DEI DATI Il provv. 28.10.2016 n. 182017 stabilisce che le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione dei soggetti titolari dei registratori telematici, ovvero di soggetti da questi delegati, all'interno di un'apposita area riservata sul sito <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate, e costituiscono il libretto di dotazione informatico del registratore. Con il provv. 18.4.2019 n. 99297 viene specificato che gli esercenti possono conferire la delega alla consultazione dei dati soltanto agli intermediari di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, e che il conferimento e la revoca della delega devono avvenire secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241.
2.4	SOGGETTI "MULTICASSA" Il provv. 18.4.2019 n. 99297 ha aggiornato anche le specifiche tecniche per la memorizzazione e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi. In base alle nuove specifiche, i soggetti che operano mediante almeno tre punti cassa per singolo punto vendita e che si avvalgono della facoltà di trasmettere i dati mediante un unico Registratore telematico o "Server-RT", per ottenere la certificazione di conformità dei processi amministrativi e contabili prevista dalle medesime specifiche tecniche, possono rivolgersi a qualsiasi soggetto regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali, non essendo più obbligatorio rivolgersi a una società di revisione (cfr. specifiche tecniche allegate al provv. 99297/2019, § 3).
3	FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOPPRESSIONE DELLA PROCEDURA DI INVIO DELLE DELEGHE TRAMITE PEC
	Con il provv. 17.4.2019 n. 96618, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la soppressione, a decorrere dal 31.5.2019, della facoltà di invio mediante posta elettronica certificata dei moduli di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
3.1	PERIODO TRANSITORIO Considerata l'estensione, dall'1.1.2019, dell'ambito dei soggetti interessati dal processo di fatturazione elettronica, e l'ingente volume di fatture che sarebbero transitate tramite il Sistema di Interscambio, Agenzia delle Entrate, con il provv. 5.11.2018 n. 291241 (successivamente modificato dal provv. 21.12.2018 n. 524526), aveva previsto che gli intermediari potessero inviare, con modalità "massiva" o "puntuale", i "dati essenziali" contenuti nelle deleghe loro conferite, in modo che, dopo il controllo di alcuni elementi di riscontro che l'intermediario stesso è tenuto a indicare a garanzia dell'effettivo conferimento della delega, ne fosse consentita l'attivazione.

<i>segue</i>	Al fine di permettere agli intermediari di poter adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe, il provv. 5.11.2018 n. 291241 aveva previsto che, per un periodo transitorio, i soggetti ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante (ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/73) potessero inviare, mediante posta elettronica certificata, un <i>file</i>, firmato digitalmente, contenente: • le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti (insieme ai relativi documenti di identità); • un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite; • la dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attestare il ricevimento di specifica procura alla presentazione dei moduli per il conferimento/revoca delle deleghe, la rispondenza di quanto riportato nel <i>file</i> con quanto indicato nei moduli e l'impegno a conservare detti moduli per 10 anni dalla data di sottoscrizione. Nonostante venisse concessa tale facoltà, l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 20.12.2018, aveva tuttavia suggerito agli intermediari di scegliere la procedura di invio telematico, "massivo" o "puntuale", dei dati per attivare le deleghe, considerato che, in tal modo, esse avrebbero avuto efficacia entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre l'invio tramite PEC avrebbe comportato un tempo di elaborazione superiore (5 giorni lavorativi).
3.2	ABOLIZIONE DELLA PROCEDURA DI INVIO TRAMITE PEC Dal momento che viene ritenuta superata la fase di avvio del procedimento di fatturazione elettronica, con il provv. 17.4.2019 n. 96618, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione, dal 31.5.2019, della procedura, provvisoria, di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata.
3.3	MODALITÀ DI INVIO DELLE DELEGHE La presentazione del modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica può essere effettuata secondo le seguenti modalità: • presentazione, diretta o per il tramite del soggetto cui deve essere conferita apposita procura speciale, presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate; • utilizzo delle funzionalità rese disponibili nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi"; • consegna all'intermediario delegato, che provvede ad inviare all'Agenzia delle Entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241). La trasmissione deve avvenire: • entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso di richieste di conferimento della delega; • entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, nell'ipotesi di richieste di revoca di deleghe già conferite. Restano, quindi, attive le modalità ordinarie, "massiva" o "puntuale", di trasmissione dei modelli di conferimento o revoca della delega, per le quali, come sottolineato nella FAQ n. 7, pubblicata il 27.11.2018, occorre seguire la seguente procedura: • acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante, con specifica indicazione dei servizi delegati; • invio, "massivo" o "puntuale", dei dati per l'attivazione della delega con indicazione dei dati di cui al punto 6.1 del provv. 5.11.2018 n. 291241 (servizi oggetto della delega, data di scadenza, ecc.), nonché degli elementi di riscontro a garanzia dell'effettivo conferimento della stessa delega all'intermediario, reperibili all'interno della dichiarazione IVA presentata dal delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento (volume d'affari, imposta dovuta e imposta a credito);

<i>segue</i>	- conservazione dei moduli e dei documenti di identità dei deleganti; - istituzione di un registro cronologico contenente numero e data della delega, codice fiscale del delegante ed estremi del suo documento di identità.
4	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI ADESIONE - RINVIO AL 31.5.2019
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2019 n. 107524 è stata rinviata dal 3.5.2019 al 31.5.2019 l'attivazione delle funzionalità per l'adesione al nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Di conseguenza, è stato posticipato al 2.9.2019 il termine previsto per l'adesione al servizio medesimo.
4.1	CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE L'Agenzia delle Entrate ha previsto la messa a disposizione di un servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate sul Sistema di Interscambio (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757), attivabile previa adesione dei soggetti interessati. Il requisito dell'adesione al servizio è stato introdotto con il provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, in recepimento dei rilievi del Garante della <i>privacy</i> circa le criticità connesse al trattamento dei dati personali contenuti nelle fatture elettroniche (cfr. provv. 20.12.2018 n. 511). I soggetti interessati, dunque, potranno aderire al servizio di consultazione mediante un'apposita funzionalità che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, i soggetti passivi IVA potranno avvalersi anche degli intermediari di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, purché appositamente delegati (provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526).
4.2	DIFFERIMENTO DELL'ADESIONE AL SERVIZIO In base a quanto inizialmente stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, le funzionalità per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovevano essere messe a disposizione a decorrere dal 3.5.2019. Tuttavia, il provv. 29.4.2019 n. 107524 ha posticipato il suddetto termine al 31.5.2019. Pertanto, i soggetti passivi IVA che intendono aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovranno attendere sino al 31.5.2019.
4.3	TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO Conseguentemente al rinvio del termine di attivazione delle funzionalità di adesione al servizio, il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2019 n. 107524 ha disposto anche il differimento al 2.9.2019 del termine per effettuare l'adesione.
4.4	EFFETTI DELL'ADESIONE È opportuno rammentare che, in presenza dell'adesione al servizio di consultazione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l'Agenzia delle Entrate: - memorizzerà i dati dei <i>file</i> delle fatture elettroniche; - li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.
4.5	EFFETTI DELLA MANCATA ADESIONE In mancanza dell'adesione al servizio di almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l'Agenzia delle Entrate, una volta recapitata la fattura al destinatario, cancellerà i dati delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti individuati dall'Allegato B al provv. 30.4.2018 n. 89757 (anch'esso aggiornato dal provv. 29.4.2019 n. 107524). Si tratta dei dati di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (esclusi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle operazioni) e alle altre disposizioni tributarie, nonché dei dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica. Occorre, tuttavia, distinguere il caso in cui il cessionario o committente sia un privato consumatore. In tale ipotesi, la mancata adesione al servizio di consultazione implica che non verrà reso disponibile alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

4.6	PERIODO TRANSITORIO Fino alla data di disponibilità delle funzionalità di adesione (31.5.2019) e per il periodo previsto per effettuare l'adesione stessa (vale a dire tra il 31.5.2019 e il 2.9.2019), l'Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione dei <i>file</i> delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione ai soggetti passivi IVA (cedente/prestatore, cessionario/committente) e agli intermediari da questi delegati. La mancata adesione al servizio di consultazione comporterà la cancellazione dei <i>file</i> memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per l'adesione.
5	PRESTAZIONI DI CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA - CESSIONE DI PRODOTTI ESTETICI - DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA MEDIANTE SDI L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.4.2019 n. 103, ha ribadito alcuni recenti chiarimenti sul tema della fatturazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie (cfr., ad esempio, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78), confermando le ipotesi di divieto di emissione del documento in formato elettronico.
5.1	PRESTAZIONI DI MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA Le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti di persone fisiche non devono essere documentate tramite fattura elettronica inviata mediante il Sistema di Interscambio (SdI); non rileva, a tal fine, il fatto che i relativi oneri siano, in talune ipotesi, detraibili. Il disposto secondo cui, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, "<i>con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare</i>" al suddetto Sistema Tessera sanitaria (art. 10-<i>bis</i> del DL 119/2018) fa riferimento all'astratto invio dei dati, prescindendo, quindi, dall'eventuale opposizione al medesimo. L'ambito applicativo del divieto di emissione di fattura elettronica è stato ampliato per effetto dell'art. 9-<i>bis</i> del DL 135/2018, in forza del quale le disposizioni di cui al precedente art. 10-<i>bis</i> del DL 119/2018 devono applicarsi anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Considerato il quadro normativo esistente, le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica, da chiunque effettuate (persone fisiche o società), non devono, quindi, essere mai documentate da fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio se rese nei confronti di persone fisiche. Sono, invece, oggetto di fattura elettronica le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (si pensi al caso degli ambulatori), salvo che ricorrano le condizioni di esonero previste per il cedente o prestatore dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui lo stesso cedente o prestatore abbia aderito al c.d. regime forfetario.
5.2	CESSIONE DI PRODOTTI ESTETICI Le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici seguono le regole ordinarie di fatturazione (emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio), a meno che la spesa non debba essere comunicata al Sistema Tessera sanitaria, come, ad esempio, nei casi previsti dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7 (es. parrucca "<i>volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia</i>"). L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello 103/2019, ha chiarito che resta fermo il principio secondo cui gli obblighi di fatturazione elettronica previsti dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 non hanno apportato modifiche alle disposizioni "<i>che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni</i>". I soggetti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 possono, dunque, ancora rilasciare ricevuta o scontrino fiscale con riferimento alle cessioni di beni in locali aperti al pubblico.
6	FATTURAZIONE ELETTRONICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI MEDICI VETERINARI - DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA MEDIANTE SDI Con la risposta a consulenza giuridica 30.4.2019 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i medici veterinari, tenuti all'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati

<i>segue</i>	delle prestazioni veterinarie sostenute dalle persone fisiche, non devono emettere fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Il chiarimento si è reso necessario a seguito della richiesta di un professionista che faceva rilevare come le implicazioni di <i>privacy</i> che investono gli operatori sanitari, che concernono dati inerenti a servizi rivolti alla persona, non dovrebbero interessare l'ambito veterinario. In questo senso l'istante suggeriva di consentire ai medici veterinari di inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche relative alle prestazioni professionali svolte, in alternativa alla trasmissione delle stesse al Sistema Tessera sanitaria. L'Amministrazione finanziaria nega però tale eventualità, richiamando, in modo particolare, la risposta a interpello 19.3.2019 n. 78 nonché le risposte 56 - 59 alle FAQ reperibili nell'area tematica del portale dell'Agenzia delle Entrate. In tali documenti di prassi è sempre stato sottolineato come i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria non devono emettere fattura elettronica, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al suddetto Sistema, neppure nel caso in cui la persona, nei cui confronti la prestazione è svolta, si opponga alla trasmissione. L'art. 10-bis del DL 119/2018, infatti, ha posto tale divieto prescindendo dall'eventuale opposizione e <i>"rifacendosi all'astratto invio dei dati"</i>. Non possono quindi sfuggire a tale divieto le prestazioni rese dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari, tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria in forza di quanto disposto dall'art. 2 del DM 1.9.2016. Tali prestazioni devono necessariamente essere documentate tramite fatture emesse in formato analogico o elettronico extra SdI, anche nell'eventualità in cui il documento comprenda altre voci di spesa per le quali non risulti l'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria.
7	FATTURAZIONE ELETTRONICA - PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME DI ESONERO - NUMERAZIONE DELLE FATTURE
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.4.2019 n. 132, ha chiarito che nell'adempimento degli obblighi posti a carico dei cessionari che effettuano acquisti da agricoltori in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, le fatture consegnate ai produttori agricoli possono essere numerate progressivamente, attraverso l'indicazione, a fianco del numero, di una lettera che identifichi i singoli agricoltori.
7.1	REGIME DI ESONERO DI CUI ALL'ART. 34 CO. 6 DEL DPR 633/72 Secondo quanto dispone l'art. 34 co. 6 del DPR 633/72, sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, ivi compresa la presentazione della dichiarazione annuale, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari pari o inferiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Essi sono, comunque, tenuti a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali conformemente a quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72. I soggetti passivi, cessionari o committenti dei produttori agricoli esonerati, che effettuano acquisti di beni o utilizzano servizi, nell'esercizio della propria attività di impresa, sono tenuti ad emettere fattura relativa a tali operazioni, indicando l'imposta calcolata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnandone copia a detto produttore agricolo e annotando il documento nel registro IVA degli acquisti.
7.2	NUMERAZIONE DELLE FATTURE DA PARTE DEI CESSIONARI O COMMITTENTI L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente alle fatture emesse dai cessionari dei produttori agricoli esonerati, è consentita l'adozione della medesima procedura di numerazione suggerita per il caso della fatturazione, da parte delle cooperative, dei conferimenti effettuati dai propri soci, secondo quanto disposto dall'art. 34 co. 7 del DPR 633/72 (cfr. FAQ 21.12.2018 n. 47). È, quindi, possibile attribuire ai documenti un numero progressivo seguito da lettere che identifichino i diversi produttori agricoli (ad esempio 1/DPE, 2/DPE, ecc.), dal momento che tale soluzione sarebbe coerente con le indicazioni già fornite nella ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2013 n. 1 in ordine al rispetto del requisito dell'identificazione univoca della fattura ai sensi dell'art. 21 co. 2 lett. b) del DPR 633/72.

8	REDDITI DA ALLEVAMENTO - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER IL BIENNIO 2018-2019
	Il DM 15.3.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.4.2019 n. 80, ha definito i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019, nel limite di cui all'art. 32 co. 2 lett. b) del TUIR (reddito agrario) e di quello eccedente di cui all'art. 56 co. 5 del TUIR (reddito d'impresa), confermando sostanzialmente i parametri stabiliti dal precedente DM 20.4.2006.
8.1	NUOVI ANIMALI CHE RIENTRANO NEL REDDITO AGRARIO Le novità riguardano l'introduzione dell'allevamento di tartarughe e di camelidi (alpaca, lama e guanaco) tra le attività idonee a generare reddito agrario, sempreché i mangimi a tal fine necessari siano ottenuti per almeno 1/4 dalla coltivazione del terreno. Nello specifico, rientrano tra le attività agricole ai fini delle imposte sui redditi e quindi tra le attività idonee a generare reddito agrario, l'allevamento di: • tartarughe da riproduzione (oppure di lunghezza carapace > 20 cm); • tartarughe da 0 a 9 anni (oppure di lunghezza carapace < 20 cm); • camelidi (alpaca adulti o lama e guanaco giovani) 80 kg; • camelidi (guanaco adulti o lama giovani) 110 kg; • camelidi (lama adulti) 150 kg.
8.2	CAPI IN ECCEDEXZA Il reddito generato dall'attività di allevamento, rispetto ai capi di bestiame in ecceDEXza, costituisce invece reddito d'impresa, anche quando, per gli imprenditori individuali e le società semplici che non optino per l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del reddito d'impresa, esso venga determinato forfetariamente (art. 56 co. 5 del TUIR), moltiplicando il numero dei capi ecceDEXzanti: • per il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite di cui all'art. 32 co. 2 lett. b) del TUIR (stabilito dal DM 15.3.2019); • per il coefficiente moltiplicatore che tenga conto dell'incidenza dei costi (stabilito dal DM 15.3.2019).
9	SOSTITUZIONE D'IMPOSTA - RITENUTA OPERATA MA NON VERSATA - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
	Con la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12.4.2019 n. 10378, è stato affermato il principio secondo cui la solidarietà del sostituto, in tema di sostituzione a titolo di acconto, non opera se il sostituto d'imposta ha operato la ritenuta ma poi non l'ha corrisposta all'Erario, in quanto la solidarietà è possibile solo nel caso in cui la ritenuta non sia stata effettuata. I giudici, inoltre, hanno chiarito che la sostituzione d'imposta e la solidarietà tributaria sono istituti concettualmente distinti: l'obbligo inerente alla effettuazione e al successivo versamento della ritenuta è proprio del sostituto d'imposta, che, per effetto dell'art. 64 del DPR 600/73, esercita la rivalsa nei confronti del sostituto.
9.1	CASO DI SPECIE Nel caso analizzato, il sostituto d'imposta operava le ritenute sul corrispettivo erogato, le quali però non venivano versate. Il sostituto, avendo incassato il corrispettivo al netto delle ritenute, scomputava le medesime nella dichiarazione presentata. A seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, il sostituto riceveva la cartella di pagamento per la riscossione delle ritenute, in quanto veniva considerato solidalmente responsabile con il sostituto d'imposta per l'omesso versamento delle medesime. L'ufficio riteneva applicabile l'art. 35 del DPR 602/73, in base al quale, <i>"quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido"</i> .
9.2	PRECEDENTE CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE Con la sentenza in esame, pronunciata a Sezioni Unite, può dirsi superato il precedente contrasto giurisprudenziale. Infatti, parte della giurisprudenza riconosceva la

<i>segue</i>	solidarietà tra sostituto e sostituito, sostenendo che sostituto e sostituito sono obbligati solidali sin dall'origine del rapporto fiscale, con la conseguenza che il sostituito è considerato responsabile anche se il sostituto d'imposta opera ma non versa la ritenuta (Cass. 16.6.2006 n. 14033). In base all'opposto orientamento (cfr. Cass. 23.11.99 n. 12991), invece, il sostituto d'imposta è il "protagonista del fatto imponibile" e la fase di accertamento deve svolgersi solo nei suoi confronti, secondo quanto disposto dall'art. 64 del DPR 600/73, in base al quale <i>"chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta"</i>.
10	CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 - CHIARIMENTI
	L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 10.4.2019 n. 8 (§ 3.1), di commento alle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla L. 145/2018 al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.
10.1	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CONTABILE Con particolare riferimento ai nuovi obblighi documentali, che impattano già con riferimento al credito maturato in relazione al periodo d'imposta 2018, viene precisato che le nuove disposizioni relative all'obbligo di certificazione della documentazione contabile riguardano: • tutte le spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio, sia del periodo agevolato sia dei periodi di media; • tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche le imprese di grandi dimensioni (in precedenza l'obbligo era previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti). Quanto alla circostanza che la fruizione del credito d'imposta è ora subordinata all'avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese, viene chiarito che l'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione.
10.2	RELAZIONE TECNICA Con riferimento all'onere, da parte dell'impresa, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate precisa che dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo: • la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso; • l'individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo; • gli elementi rilevanti per la valutazione della "novità" dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti a essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di <i>routine</i> o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa (quali, ad esempio, la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa), escluse in via di massima dalle attività ammissibili, a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual caso, comunque, sarebbero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa.

10.3	NUOVA MODALITÀ DI CALCOLO La legge di bilancio 2019 ha previsto l'introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante. Tale nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), non essendo necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili (come invece era stato previsto in passato). In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.
10.4	INNOVAZIONE DI PROCESSO - ESCLUSIONE Con riferimento all'ambito oggettivo dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.4.2019 n. 40, ha chiarito che le attività relative allo sviluppo di un <i>software</i> qualificabili nell'ambito dell'"innovazione di processo" sono escluse dalle attività agevolabili ai fini del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Gli investimenti effettuati dalla società istante non possono qualificarsi, nel loro complesso, come investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili, mancando, tra l'altro, i requisiti del rischio dell'insuccesso tecnico e del rischio finanziario. Si tratta, più propriamente, di investimenti in capitale fisso (immobilizzazioni immateriali) finalizzati ad incrementare la funzionalità e le prestazioni dei supporti informatici a disposizione dell'azienda attraverso lo sviluppo di applicazioni che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l'impresa.
11	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI - ELENCO DEI BENEFICIARI PER IL 2017 E 2018 - MODALITÀ DI UTILIZZO
	Con il DPCM 11.4.2019 è stato approvato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 57-<i>bis</i> del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).
11.1	IMPORTO MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA La tabella contenente l'elenco dei beneficiari, allegata al decreto, è suddivisa in: • codice fiscale del beneficiario; • l'importo massimo del credito d'imposta potenzialmente fruibile, in cui è sempre indicato un solo importo, anche qualora sia stata presentata richiesta per entrambi gli anni 2017 e 2018; in questo caso, quindi, l'importo indicato costituisce la somma delle due annualità; • eventuali note (ad esempio, in caso di sospensione della fruizione per verifica antimafia in corso). La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l'importo massimo fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi, fatti salvi i massimali di seguito riportati.
11.2	RISPETTO DEI MASSIMALI <i>DE MINIMIS</i> Il credito d'imposta è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti <i>de minimis</i>, disciplinati dai regolamenti UE 1407/2013 (regime generale), 1408/2013 (settore agricolo) e 717/2014 (settore della pesca e dell'acquacoltura). In particolare, il massimale è pari a: • 200.000,00 euro per la generalità delle imprese; • 100.000,00 euro per il settore dell'autotrasporto; • 15.000,00 euro per il settore agricolo; • 30.000,00 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

<i>segue</i>	Tali massimali comprendono ogni aiuto individuale di cui il soggetto fruisca nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Nell'elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate tutti gli importi superiori al massimale generale, pari a 200.000,00 euro, sono stati automaticamente parificati a tale importo; pertanto, per poter procedere alla verifica dell'ulteriore limite individuale: • i soggetti che non operano nei settori specifici per i quali è stabilito un massimale inferiore non devono preventivamente correggere il massimale indicato; • i soggetti che operano negli specifici settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura hanno invece l'obbligo di tenere conto dello specifico massimale stabilito per il proprio settore di attività, nel caso in cui l'importo a essi attribuito nell'elenco risulti superiore.
11.3	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta spettante può essere fruito – entro i suddetti massimali ed i limiti individuali stabiliti e calcolati come sopra – mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "6900" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41). Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito d'imposta superiore a 150.000,00 euro, il credito d'imposta può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione. Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24: • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".
12	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - INVESTIMENTI EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE RISPETTO A QUANTO PROGRAMMATO - RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE
	Con la ris. 2.4.2019 n. 39, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015, in caso di investimenti effettuati successivamente rispetto a quanto prospettato, occorre rettificare il modello di comunicazione già presentato.
12.1	FATTISPECIE Una società ha presentato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione dell'apposito modello (modello CIM17), indicando gli investimenti previsionali per gli anni 2017, 2018 e 2019, consistenti nell'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati all'ampliamento della struttura produttiva, e i corrispondenti importi del credito d'imposta suddivisi per annualità. La società, tuttavia, non ha realizzato, per motivi tecnici, gli investimenti come prospettato e intende realizzare nel 2019 anche gli investimenti inizialmente previsti per il 2017 e il 2018.
12.2	RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA Nel caso di specie: • il contribuente è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta rettifica del piano di investimento; • il credito d'imposta complessivo per l'anno 2019 sarà pari alla somma di quello inizialmente previsto per gli anni 2017 e 2018 nonché di quello programmato per il 2019; • il contribuente potrà utilizzare tale credito in compensazione esponendo nel modello F24 l'anno 2019, attendendo, a seguito della presentazione dell'istanza di rettifica, la relativa ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

13	DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E PER IL "BONUS MOBILI" - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'ENEA
	Con la ris. 18.4.2019 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione che deve essere trasmessa all'ENEA in relazione agli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa presentazione. L'adempimento, previsto dal co. 2-<i>bis</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 (introdotto dalla L. 205/2017), riguarda gli interventi ultimati a decorrere dall'1.1.2018.
13.1	INTERVENTI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI La comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall'art. 16 del DL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico (qualora, ad esempio, nell'ambito degli interventi antisismici non vengano effettuati interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, la comunicazione all'ENEA non deve essere inviata). Nel rispetto di tale condizione, la comunicazione deve essere quindi inviata per: • gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR; • gli interventi antisismici contemplati dall'art. 16 del DL 63/2013; • l'acquisto dell'unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1; • l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) collegati ad interventi di recupero edilizio (per l'acquisto di soli mobili la comunicazione all'ENEA non deve comunque essere inviata).
13.2	TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA Di regola, la trasmissione dei dati all'ENEA deve avvenire: • entro 90 giorni dalla fine dei lavori; • in via telematica, attraverso il sito internet https://detrazionifiscali.enea.it/, ai sensi dell'art. 4 del DM 19.2.2007. A seguito di alcune proroghe rese note dall'ENEA con <i>news</i> pubblicate sul proprio sito, tuttavia, la comunicazione doveva/deve essere trasmessa: • entro l'1.4.2019, per gli interventi ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018; • entro il 10.6.2019 (in quanto il giorno 9 cade di domenica), per gli interventi ultimati dall'1.1.2019 all'11.3.2019; • entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, per gli interventi conclusi dal 12.3.2019.
13.3	PROFILI SANZIONATORI Il co. 2-<i>bis</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA. Al riguardo, la ris. 46/2019 ha chiarito che l'omessa trasmissione all'ENEA della comunicazione relativa agli interventi in argomento, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
14	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI MENO INQUINANTI (C.D. "ECOBONUS") - DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE I co. 1031 ss. dell'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) contengono disposizioni che mirano ad introdurre disincentivi, sotto forma di una ulteriore imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica (biossido di carbonio o CO₂) superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi per l'acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni e per l'acquisto e l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Con il DM 20.3.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 6.4.2019 n. 82, sono state emanate le disposizioni attuative:

<i>segue</i>	• del contributo spettante in relazione agli acquisti di veicoli a ridotte emissioni di anidride carbonica (c.d. "ecobonus"), rendendo quindi operativa la procedura di erogazione a partire dall'8.4.2019; • della detrazione IRPEF/IRES spettante per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
14.1	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1 Il contributo spetta: • a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km; • per gli acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021; • qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa. Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo). La misura del contributo: • varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria; • è parametrata al numero dei grammi di anidride carbonica emessi per chilometro, che non possono comunque superare il limite di 70 g/km. Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegna per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo è pari a: • 6.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km; • 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km. In assenza della rottamazione, il contributo è pari a: • 4.000,00 euro, con emissioni di anidride carbonica da 0 a 20 g/km; • 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.
14.2	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO Viene riconosciuto un contributo anche per coloro che acquistano, nell'anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria Euro 0, 1 o 2. Il contributo: • è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 o 2; • è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
14.3	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE ALLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DEI VEICOLI I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24.
14.4	MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI La gestione dei contributi è affidata all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Initalia. I venditori dei veicoli agevolabili devono, tra le altre cose: • prenotare i contributi registrandosi nel sistema informatico e inserendo i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, secondo la procedura resa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it);

segue	• confermare l'operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo; • consegnare il veicolo usato ad un demolitore entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo. Esaurimento delle risorse disponibili Con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it sarà comunicato il termine delle operazioni di prenotazione dei contributi per esaurimento delle risorse disponibili.
14.5	DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DELLE COLONNINE DI RICARICA È stata inoltre prevista una detrazione IRPEF/IRES del 50% per le spese: • sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021; • relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. "wall box"), non accessibili al pubblico, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La nuova detrazione: • è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro; • deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo; • spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 (§ 3.5): • il limite di 3.000,00 euro deve intendersi riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica; • nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti, la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000,00 euro, va ripartita tra gli aventi diritto; • ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di 1.500,00 euro per periodo d'imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l'intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000,00 euro potrà beneficiare, per il medesimo periodo d'imposta, dell'importo residuo per ulteriori interventi. Documentazione delle spese Per fruire della suddetta detrazione IRPEF/IRES, il DM 20.3.2019 stabilisce che i pagamenti devono essere effettuati: • con bonifico bancario o postale; • ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Il pagamento con le suddette modalità non è richiesto per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. Ulteriori disposizioni attuative Ulteriori disposizioni attuative della detrazione d'imposta in esame potranno essere stabilite con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
15	PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE - CHIARIMENTI Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 100 sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti circa i mezzi di prova che il soggetto passivo è tenuto a fornire per dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie.
15.1	REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA Affinché sussista una cessione intracomunitaria non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: • onerosità dell'operazione;

<i>segue</i>	• acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; • <i>status</i> di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; • effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
15.2	DIMOSTRAZIONE DELL'INVIO DEI BENI A UN SOGGETTO IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ALTRO STATO MEMBRO Nel rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova che il soggetto passivo deve fornire per dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni a un soggetto identificato ai fini IVA in un altro Stato membro (cfr. Corte di Giustizia UE 27.9.2007 causa C-146/05 e Corte di Giustizia UE 27.9.2007 causa C-184/05). Tenuto conto che la normativa italiana non contiene alcuna specifica previsione circa i documenti che il cedente deve fornire ai predetti fini, sono ancora valide le indicazioni fornite nelle ris. Agenzia delle Entrate 28.11.2007 n. 345 e 15.12.2008 n. 477. In mancanza del CMR firmato dal destinatario, pertanto, la prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria può essere fornita a condizione che: • dai documenti predisposti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono; • si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat. Quanto appena descritto è conforme alle previsioni del regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, seppure applicabile dall'1.1.2020.
16	ESPORTAZIONI - FATTURA ELETTRONICA ED "ESTEROMETRO" - CHIARIMENTI La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.4.2019 n. 130 ha confermato che è possibile emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le cessioni all'esportazione, non essendo più necessario attestare l'uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea mediante visto sulla copia cartacea della fattura.
16.1	CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - FATTURA ELETTRONICA TRAMITE SDI Ai fini del regime di non imponibilità IVA per le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, la prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea può essere fornita, alternativamente al c.d. "visto uscire" sulla fattura cartacea, mediante il documento informatico rilasciato dalla Dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all'Esportazione (DAE) che fornisce un codice MRN. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di emettere, su base facoltativa, fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio al fine di documentare le cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
16.2	CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - ESTEROMETRO Per le cessioni all'esportazione non è dovuta la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), di cui all'art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015. La suddetta disposizione, infatti, esclude dall'obbligo comunicativo le cessioni che sono documentate mediante bolletta doganale.
17	ESPORTATORE ABITUALE - ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE - UTILIZZO DEL PLAFOND Con il principio di diritto Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 14 sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa l'utilizzo del <i>plafond</i> da parte dei soggetti passivi aventi lo <i>status</i> di esportatori abituali.
17.1	"ACQUISTO" DI UN IMMOBILE IN ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI APPALTO L'esportatore abituale non può avvalersi del <i>plafond</i> per "acquistare" in regime di non imponibilità IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) un immobile in esecuzione di un contratto di appalto.

17.2	SERVIZI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI L'utilizzo del <i>plafond</i> è ammesso, in via generale, per beni e servizi “funzionali al ciclo economico dell’impresa”. La dichiarazione di intento può riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale. Qualora si tratti di servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, tuttavia, si applica il meccanismo del <i>reverse charge</i> ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. Tale meccanismo rappresenta una misura antifrode che prevale, dunque, rispetto al regime di non imponibilità IVA per gli esportatori abituali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, § 9).
18	ANTIRICICLAGGIO - OPERAZIONI IN CONTANTI - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Con il provv. 28.3.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.4.2019 n. 89, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso note le istruzioni in materia di “comunicazioni oggettive” correlate alle operazioni effettuate in contanti; operazioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilità e anonimato degli scambi. Obiettivo delle istruzioni è quello di agevolare l’acquisizione su base periodica di dati e informazioni attinenti a tali operazioni, da utilizzare per l’approfondimento di operazioni sospette e per l’analisi di fenomeni e tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 47 co. 2 del DLgs. 231/2007.
18.1	LIMITI AL TRASFERIMENTO DI CONTANTI Ai sensi dell’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a 3.000,00 euro tra soggetti diversi è infatti vietato e “<i>può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11</i>”.
18.2	DESTINATARI DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Destinatari dell’obbligo di comunicazione in esame sono: • le banche; • gli istituti di moneta elettronica (IMEL); • gli istituti di pagamento (IP); • le succursali insediate in Italia degli intermediari di cui sopra, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario o in un Paese terzo; • le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia; • Poste Italiane S.p.A. I suddetti soggetti devono inviare alla UIF, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti continuativi ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000,00 euro.
18.3	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE Le comunicazioni oggettive includono: • i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante; • gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare la data, l’importo e la causale dell’operazione, la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta, il numero del rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, nonché gli ulteriori dati indicati nell’allegato al presente provvedimento.

<i>segue</i>	Comunicazione negativa I destinatari dell'obbligo che non effettuano nel corso del mese alcuna operazione rilevante devono comunque inviare alla UIF una comunicazione negativa.
18.4	TERMINE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI Le suddette comunicazioni devono essere trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
18.5	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE I destinatari dell'obbligo devono trasmettere le comunicazioni oggettive in via telematica in formato XML, attraverso la rete internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione <i>on line</i>. Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni già effettuate, i destinatari devono procedere senza ritardo a una comunicazione sostitutiva.
18.6	DECORRENZA DELL'OBLIGO E REGIME TRANSITORIO L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019. In sede di prima applicazione del provvedimento in esame, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019, quindi entro il 15.9.2019.
18.7	ESCLUSIONE DELL'OBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 231/2007 (SOS), quando l'operazione stessa: • non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta; • ovvero non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
19	SOCIETÀ COOPERATIVE, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2019-2020 Con il DM 27.2.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 24.4.2019 n. 96, è stato determinato l'ammontare del contributo per il biennio 2019-2020 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa".
19.1	CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2019-2020 è dovuto nella misura di: • 280,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro; • 680,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro; • 1.350,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro; • 1.730,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro; • 2.380,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro. Maggiorazioni del contributo I suddetti importi del contributo sono aumentati del: • 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell'art. 15 della L. 31.1.92 n. 59; • 30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381.

<i>segue</i>	Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi: • il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio; • il contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.
19.2	CONTRIBUTO DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2019-2020 è dovuto nella misura di: • 1.980,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro; • 3.745,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro; • 6.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.
19.3	CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2019-2020 è dovuto nella misura di: • 280,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro; • 560,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro; • 840,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.
19.4	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti. L'ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2018, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.
19.5	ENTI COOPERATIVI CHE HANNO DELIBERATO LO SCIoglIMENTO Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2019-2020 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle previste maggiorazioni.
19.6	ENTI COOPERATIVI ESONERATI DAL PAGAMENTO Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2019 sono esonerate dal pagamento del contributo.
19.7	TERMINI PER IL PAGAMENTO Il contributo di revisione deve essere versato: • entro il 23.7.2019; • per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

19.8	MODALITÀ DI PAGAMENTO I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: • “3010”, in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato pagamento; • “3011”, in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e agli interessi per ritardato pagamento; • “3014”, in relazione alle sanzioni. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono utilizzare per il pagamento il modello F24 pre-compilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet https://cooperative.mise.gov.it. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse. Adesione ad un'Associazione nazionale Qualora l'adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga: • prima del termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all'Associazione; • successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello Sviluppo economico.
20	COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA - ESTENSIONE ALLE STRUTTURE SANITARIE MILITARI
	Con il DM 22.3.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.4.2019 n. 80, è stato esteso alle strutture sanitarie militari l'obbligo di trasmettere al Sistema Tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.
20.1	SOGGETTI INTERESSATI L'estensione dell'obbligo di comunicazione si applica alle strutture sanitarie militari di cui agli artt. 183 co. 6, 195 e 195-<i>bis</i> del DLgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), cioè alle strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, alla cura e alle attività di medicina legale, in particolare: • il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario; • i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; • i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale; • gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.
20.2	DECORRENZA Tali strutture militari devono inviare al Sistema Tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dall'1.1.2019, presso le medesime strutture.
20.3	MODALITÀ E TERMINE DI COMUNICAZIONE L'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria deve avvenire: • entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 31.1.2020 in relazione alle spese sostenute nell'anno 2019; • in via telematica, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità operative che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità con le modalità previste dal DM 31.7.2015 in relazione agli altri soggetti obbligati.

21	STABILI ORGANIZZAZIONI - INDIVIDUAZIONE CON IL PROCEDIMENTO DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA
	Il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2019 n. 95765 ha dettato le disposizioni attuative per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1- <i>bis</i> del DL 50/2017). Con tale procedura, le imprese estere che ravvisino la possibilità che l'attività svolta in Italia configuri una stabile organizzazione possono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per valutare la sussistenza o meno della stabile organizzazione e, in caso positivo, per la determinazione dei redditi imponibili e della base imponibile IVA.
21.1	SOGGETTI INTERESSATI Sono ammessi a tale procedura i soggetti appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori ad un miliardo di euro annui che effettuano in Italia operazioni attive di ammontare superiore a 50 milioni di euro annui.
21.2	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA Con il provvedimento in esame è stato approvato il modello "Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata", da utilizzare per la richiesta di accesso alla procedura, e sono indicati i dati obbligatori da riportare nell'istanza, unitamente alla documentazione da allegare, anche su supporto informatico (descrizione dell'attività, ragioni per le quali l'istante ritiene possibile configurare o escludere l'esistenza della stabile organizzazione, <i>Masterfile</i> e Documentazione Nazionale rilevante ai fini dei prezzi di trasferimento, bilanci, ecc.). Il provvedimento detta, altresì, i termini e le modalità per l'istruttoria svolta dagli uffici, la quale si conclude con un "atto conclusivo" nel quale l'Agenzia delle Entrate motiva le ragioni con le quali si riscontra o si esclude la sussistenza della stabile organizzazione.
21.3	DEFINIZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI Il provvedimento, infine, regola le modalità di definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione per le annualità pregresse e le modalità di trasmissione all'Autorità giudiziaria della (eventuale) notizia di reato di omessa dichiarazione, così come della avvenuta definizione dei debiti tributari della <i>branch</i> italiana.